

Compatibilità prestazioni economiche Inail con altre prestazioni pensionistiche

15 novembre 2018

Quando è possibile accedere a diversi accertamenti e riconoscimenti per invalidità, gli stessi possono dar luogo ad alcune forme di incompatibilità o incumulabilità, sia per quanto concerne le visite di accertamento sia per i relativi benefici economici spettanti.

Cosa comporta l'incompatibilità e l'incumulabilità.

Per **incompatibilità** si intende l'impossibilità di effettuare **due accertamenti da parte di Enti diversi**, per la stessa patologia o menomazione e, di conseguenza, di **percepire i trattamenti economici** spettanti per ogni tipologia di accertamento; per esempio, accertamento INAIL e d'invalidità civile per la stessa patologia. Quando si verifica una di queste condizioni sarà necessario (ove possibile), **optare per l'accertamento che si ritiene più conveniente**.

Per **incumulabilità** si intende la possibilità di avere due accertamenti e riconoscimenti diversi per la stessa causa invalidante, ma non si ha diritto al cumulo delle singole prestazioni economiche relative ad ogni riconoscimento.

La **pensione**, come tutte le altre prestazioni pensionistiche previste per invalidità civile, è stata incompatibile con le pensioni dirette concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o per causa di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti erogati a titolo di invalidità (articolo 3 Legge n. 407/1990).

Il **divieto di cumulo** è stato **abrogato** dall'articolo 12 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, **ma limitatamente** alle persone invalide civili totali (100%), per le persone cieche civili e alle persone sorde civili, che possono cumulare la pensione conseguita per invalidità civile con gli altri trattamenti pensionistici sopra specificati. Infatti, la Legge n. 412/1991 ha abrogato ogni incompatibilità fra la pensione concessa alle persone invalide civili totali, ciechi assoluti e sordi civili con:

- altri trattamenti pensionistici di inabilità erogati dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti
- la **rendita INAIL** (ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa)
- analoghe provvidenze concesse per causa di servizio, ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa (articolo 1 Legge n. 508/1988)
- analoghe provvidenze concesse per causa di guerra, ma soltanto se il riconoscimento non dipende dallo stesso evento o causa (articolo 1 Legge n. 508/1988)

Ad ogni modo, le pensioni riconosciute per invalidità civile saranno cumulabili con le pensioni sopra indicate, a condizione che **si rientri nel limite di reddito previsto** annualmente per la concessione delle pensioni per invalidità civile.

Fonte: <https://www.superabile.it/>